

Messaggio

numero
8183

data
24 agosto 2022

competenza
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

Adeguamenti della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT) alla Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) in relazione alla modifica del Codice delle obbligazioni, alla modifica di altre disposizioni federali, nonché altri adeguamenti di disposizioni cantonali

Signora Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione alcune proposte di modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994, necessarie per adeguare la stessa al diritto superiore, nonché all'evoluzione delle prassi in ambito cantonale.

Gli emendamenti proposti nel messaggio sono i seguenti:

A. ADEGUAMENTI DELLA LT A NUOVE DISPOSIZIONI DELLA LAID E DELLA LIFD

- I. Adeguamento della LT alla LAID in relazione alla modifica del Codice delle obbligazioni del 19 giugno 2020
- II. Adeguamento della LT alla LAID in relazione alla Legge sui disoccupati anziani del 19 giugno 2020
- III. Adeguamento della LT alla LAID in relazione alla Legge sugli investimenti collettivi di capitale (fondo riservato a investitori qualificati, L-QIF) del 17 dicembre 2021
- IV. Adeguamento della LT alla LAID in relazione alla modifica della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) del 18 dicembre 2020 relativa all'utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità

B. ALTRI ADEGUAMENTI DELLA LT

- I. Abrogazione dell'istituto delle attestazioni vincolanti (254 LT)
- II. Modifica dell'art. 277 cpv. 4 LT in relazione all'assoggettamento comunale per l'imposta annua intera dell'art. 37c LT
- III. Introduzione della facoltà per l'autorità fiscale di chiedere la menzione del differimento degli utili immobiliari (TUI) a Registro fondiario (nuovo art. 125 cpv. 2 LT)
- IV. Introduzione della facoltà per l'autorità fiscale di riscossione e di restituzione delle eccedenze di imposta e delle imposte non dovute in parti uguali in caso di divorzio, separazione legale o di fatto tra coniugi o partner registrati (nuovo cpv. 2^{bis} art. 241 e

nuovo art. 247a LT) e conseguente estensione dell'obbligo di fornire un conto bancario o postale (art. 247 cpv. 4 LT)

- V. Modifica dell'art. 45 cpv. 2 LT relativo al metodo di calcolo per la valutazione dei titoli non quotati

A. ADEGUAMENTI DELLA LT A NUOVE DISPOSIZIONI DELLA LAID E DELLA LIFD

I. Adeguamento della LT alla LAID in relazione alla modifica del Codice delle obbligazioni del 19 giugno 2020

a) *Situazione attuale e scelte legislative*

Il 1° gennaio 2013 è entrata in vigore la modifica del diritto contabile, ossia la prima parte della revisione del Codice delle obbligazioni (CO), iniziata nel 2008, che comprendeva la revisione del diritto della società anonima e del diritto contabile. Le modifiche che qui ci occupano rappresentano per contro il secondo pacchetto di misure relativo a tale progetto.

Il secondo pacchetto comprende oltre alla liberalizzazione delle disposizioni sulla costituzione e sul capitale, un miglioramento del governo d'impresa, una migliore tutela delle minoranze, la revisione delle misure sul risanamento, nonché la sua armonizzazione con la procedura concordataria e infine la possibilità di impiegare mezzi di comunicazione elettronici per l'assemblea generale. Dottrina e giurisprudenza sono state considerate per questi sviluppi.

Per quanto attiene ai temi attinenti alla fiscalità, questi adeguamenti hanno permesso:

- i) Anzitutto di **armonizzare il diritto della società anonima con il diritto contabile** entrato in vigore nel 2013 (le incoerenze che erano venutesi a creare, ad esempio per le riserve e le azioni proprie) vengono ora armonizzate ed eliminate e alcune disposizioni riviste formalmente (nella LT, artt. 27 cpv. 1, 71 cpv. 1 e 199 cpv. 2 lett. a).
- ii) In secondo luogo è stata introdotta la novità secondo la quale dal 1.1.2023 il **capitale azionario** non dovrà più essere obbligatoriamente costituito in franchi svizzeri ma **potrà essere espresso in alcune monete estere riconosciute e considerate come importanti per l'attività dell'impresa**. All'atto della costituzione la valuta estera dovrà comunque corrispondere a un controvalore di almeno 100'000 franchi. Se il capitale azionario è espresso in una moneta estera, questa dovrà essere impiegata per la contabilità e la presentazione dei conti (art. 621 cpv. 2 CO).

A livello fiscale questa modifica trova riflesso nei nuovi art. 80 cpv. 1bis LIFD / art. 31 cpv. 3bis e 5 LAID (*nuovi art. 101 cpv. 1bis e 102 cpv. 1bis LT*) i quali precisano che nel caso in cui la chiusura dei conti è redatta in una moneta estera, l'utile netto imponibile deve essere comunque convertito in franchi in quanto l'imposta sull'utile continuerà ad essere riscossa in franchi svizzeri. In questo caso, determinante sarà il corso medio delle divise (vendita) durante il periodo fiscale¹. Per i periodi fiscali inferiori a un anno si

¹ In tal modo si tiene conto del fatto che l'utile è ottenuto durante un determinato periodo, vale a dire durante il periodo fiscale.

prenderà in considerazione il corso medio durante tale periodo. Per le imprese individuali e le società di persone non occorre una disposizione analoga, in quanto il problema si pone soltanto per le persone giuridiche provviste di un capitale con valore nominale.

Nel diritto fiscale, il capitale proprio imponibile è determinato in base al principio civile della chiusura del bilancio. Secondo l'art. 31 cpv. 5 LAID (*nuovo art. 102 cpv. 1bis LT*), la conversione del capitale proprio deve quindi essere effettuata in base al corso delle divise (alla vendita) alla fine del periodo fiscale. Ciò vale anche se l'assoggettamento fiscale è stato inferiore a un anno.

- iii) In terzo luogo la modifica del CO ha introdotto un nuovo strumento finanziario per le società: il ***margin di variazione del capitale*** (art. 653s e ss. CO). Questo strumento è volto a rendere più flessibili le disposizioni sul capitale delle società di capitali. Una disposizione statutaria può infatti autorizzare il Consiglio di amministrazione ad aumentare o ridurre il capitale azionario fino al 50 per cento. Il margine di variazione del capitale può essere previsto al massimo per cinque anni. Alla scadenza di questo termine, è possibile prevederne uno nuovo, modificando ancora una volta lo statuto. Gli aumenti e le diminuzioni di capitale possono determinare aumenti e diminuzioni di capitale azionario o sociale, ma anche di riserve di apporti di capitale costituite tramite apporti, aggio e pagamenti suppletivi, e ciò senza conseguenze sull'imposta sul reddito.

Fino al 31.12.2019 questo metodo veniva spesso applicato dalle società quotate in borsa per versare periodicamente ai titolari dei diritti di partecipazione riserve da apporti di capitale in esenzione d'imposta, anziché dividendi imponibili. Con la legge federale sulla riforma fiscale e sul finanziamento dell'AVS (RFFA), sono stati introdotti gli artt. 20 cpv. 3 e 4-7 LIFD e 7b cpv. 1-5 LAID (art. 19 cpv. 3 e 4-7 LT) che hanno corretto questo principio, limitando la possibilità per le società quotate di distribuire riserve da apporti di capitale alla metà (per ogni rimborso di riserve da apporti di capitale deve essere distribuito un ammontare equivalente di riserve imponibili).

Una società le cui azioni sono quotate in borsa, quando vuole ridurre il suo capitale azionario, opera spesso il riacquisto delle azioni attraverso una seconda linea di negoziazione concepita appositamente a tal fine e la cui istituzione può essere chiesta allo SIX SWISS EXCHANGE dall'impresa quotata. Nella fattispecie, oltre alla quotazione, viene attribuito un secondo numero di valore che serve esclusivamente al commercio dei titoli da sopprimere fino al raggiungimento della riduzione di capitale prevista. Questa seconda linea di negoziazione consente di distinguere la vendita dei diritti di partecipazione ai fini della riduzione del capitale dall'attività commerciale ordinaria, svolta nella prima linea di negoziazione. Questo secondo canale di negoziazione consente già oggi alle persone fisiche domiciliate in Svizzera che detengono azioni nella loro sostanza privata di realizzare un utile in capitale esente da imposta in occasione della riduzione del capitale di una società quotata in borsa e di evitare che tale utile risulti imponibile poiché considerato una liquidazione parziale diretta.

I nuovi artt. 20 cpv. 8 LIFD e 7b cpv. 6 LAID (*nuovo art. 19 cpv. 8 LT*) vogliono impedire che le società quotate in borsa cessino di versare dividendi imponibili e sfruttino il margine di variazione del capitale per far beneficiare di vantaggi fiscali i propri azionisti.

Se operati nel corso della durata del margine di variazione del capitale, i riacquisti di azioni attraverso la summenzionata seconda linea di negoziazione non avranno le conseguenze fiscali della liquidazione parziale diretta, visto che, nella pratica, questi riacquisti sono effettuati soltanto da persone assoggettate al principio del valore contabile. In occasione di ogni aumento di capitale vengono tuttavia costituite riserve da apporti di capitale rimborsabili che sono esenti da imposta, poiché le riserve da capitale sono versate dagli azionisti. Per limitare possibili abusi da parte delle società quotate in borsa combinando la seconda linea di negoziazione e il margine di variazione di capitale, i nuovi artt. 20 cpv. 8 LIFD e 7b cpv. 6 LAID (nuovo art. 19 cpv. 8 LT) prevedono di compensare gli aumenti e le riduzioni di capitale per la durata del margine di variazione del capitale e di basarsi quindi su un valore netto. ***Gli aumenti di capitale sono considerati riserve da apporti di capitale soltanto se, nel corso della durata di validità del margine di variazione del capitale, superano i rimborsi di capitale.*** Alla scadenza del margine di variazione del capitale, l'importo netto può essere usato per rimborsare agli azionisti riserve da apporti di capitale esenti da imposta o per sostituire dividendi imponibili con rimborsi di capitale esenti da imposte.

Le nuove disposizioni federali introdotte ora con la modifica del CO non sono state armonizzate con le disposizioni di legge adottate nell'ambito della RFFA. Quest'ultime obbligano in particolare le società quotate a pagare, in caso di liquidazione parziale, 50% del rimborso a debito del RAC (riserva da apporti di capitale) o dell'eventuale RACE (riserve da apporti di capitale esteri art. 20 cpv. 7 LIFD e art. 4 cpv. 4 LIP). ***La coordinazione tra queste due modifiche di legge sarà oggetto di una modifica della circolare sugli apporti di capitale (Circolare 29c) in procinto di pubblicazione da parte dell'Amministrazione federale delle contribuzioni.***

b) Ripercussioni finanziarie

Come rilevato in precedenza, i nuovi artt. 20 cpv. 8 LIFD e 7b cpv. 6 LAID sono stati concepiti al fine di impedire che – a seguito della revisione del diritto della società anonima – le società quotate in borsa cessino di versare dividendi imponibili e sfruttino il margine di variazione del capitale per far beneficiare di vantaggi fiscali i propri azionisti. Le modifiche di legge qui proposte possono pertanto ritenersi neutre dal profilo fiscale e non comporteranno – secondo le valutazioni del Consiglio federale – una riduzione di gettito fiscale².

c) Entrata in vigore

La modifica entra in vigore il 1° gennaio 2023.

II. Adeguamento della LT alla LAID in relazione alla Legge sui disoccupati anziani del 19 giugno 2020

a) Situazione attuale e scelte legislative

La legge sui disoccupati anziani del 19 giugno 2020 (LPTD), entrata in vigore a livello federale il 21 luglio 2021, disciplina il trattamento delle prestazioni in favore delle persone che perdono l'impiego poco prima di raggiungere l'età di pensionamento e dopo un lungo

² Per maggiori dettagli, si rimanda al Messaggio del Consiglio federale n. 16.077 concernente la modifica del Codice delle obbligazioni del 23 novembre 2016, p. 567.

periodo di disoccupazione alle spalle fanno più fatica a reinserirsi nel mercato del lavoro. Se hanno esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione e non riescono a reinserirsi nel mercato del lavoro, queste persone devono in gran parte ricorrere all'aiuto sociale fino alla nascita del diritto alle rendite dell'AVS e della previdenza professionale.

Per le persone con una lunga carriera lavorativa che hanno esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione dopo il compimento del 60° anno d'età la legge sui disoccupati anziani (LPTD) ha introdotto nel luglio del 2021 prestazioni transitorie che garantiscono la copertura del fabbisogno vitale fino al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento, in modo da evitare il ricorso all'aiuto sociale. Le prestazioni transitorie sono erogate in funzione del bisogno e fortemente ispirate al modello delle prestazioni complementari. Per ricevere tali prestazioni i richiedenti devono adempiere varie condizioni economiche e personali. Le prestazioni corrispondono alla differenza tra le spese riconosciute e i redditi computabili. È previsto un limite massimo.

Ritenuto che le prestazioni transitorie sono atte a garantire la copertura del fabbisogno vitale devono essere esentate dalle imposte. Sarebbe infatti contraddittorio che una prestazione finanziata con fondi pubblici, che garantisce il fabbisogno vitale, venga ridotta a causa del pagamento di imposte su di essa. Di conseguenza, analogamente alle altre prestazioni erogate in funzione del bisogno (prestazioni complementari e aiuto sociale), le prestazioni transitorie devono essere esentate dalle imposte.

b) Ripercussioni finanziarie

La Confederazione stima che, quando la situazione si sarà assestata (a partire dal 2030) i costi a carico delle finanze federali ammonteranno a circa 230 milioni di franchi all'anno per le prestazioni transitorie.

Dal profilo fiscale, l'introduzione di questa nuova prestazione non avrà alcun impatto sul gettito fiscale in quanto la stessa sarà esente d'imposta.

c) Entrata in vigore

Ritenuto come la misura sia entrata in vigore a livello federale il 1° luglio 2021, si ritiene di dover far entrare in vigore la misura alla medesima data, ossia retroattivamente al 1° luglio 2021.

III. Adeguamento della LT alla LAID in relazione alla Legge sugli investimenti collettivi di capitale (fondo riservato a investitori qualificati, L-QIF) del 17 dicembre 2021

a) Situazione attuale e scelte legislative

Il quadro giuridico estero è spesso più interessante di quello svizzero per i fondi alternativi e innovativi. Negli ultimi anni diversi Stati membri dell'UE hanno, infatti, introdotto tipologie di fondi che non necessitano dell'approvazione dell'autorità di vigilanza³. La modifica vuole

³ Un esempio di prodotto di questo tipo è rappresentato dal «Reserved Alternative Investment Fund» (RAIF), in uso in Lussemburgo. Non necessitando di approvazione, questi fondi possono essere introdotti sul mercato in tempi rapidi e a costi contenuti. Nella maggior parte dei casi, inoltre, offrono una notevole flessibilità in fatto di prescrizioni di investimento, ragione per cui si prestano particolarmente bene per investimenti alternativi e strategie innovative. Il RAIF in particolare gode di popolarità anche tra gli offerenti di fondi e gli investitori svizzeri.

pertanto creare una categoria di fondi anche in Svizzera riservata a investitori qualificati, dispensata dall'obbligo di autorizzazione e di approvazione (il cosiddetto «Limited Qualified Investor Fund» (L-QIF)). In tal modo si intende rafforzare la competitività della piazza svizzera dei fondi di investimento, senza pregiudicare la protezione degli investitori.

Si vuole offrire agli investitori qualificati⁴ un'alternativa svizzera ai prodotti esteri di analoga tipologia. Questo dovrebbe consentire un incremento di investimenti collettivi di capitale in Svizzera. Il progetto non può tuttavia ovviare agli ostacoli che i fondi svizzeri incontrano nell'accedere al mercato dell'Unione europea e agli svantaggi che presentano in relazione all'imposta preventiva. Le potenzialità macroeconomiche del L-QIF restano pertanto limitate.

Un L-QIF non è una nuova forma giuridica indipendente di investimento collettivo di capitale e può rivestire soltanto una delle forme giuridiche esistenti in Svizzera per gli investimenti collettivi di capitale, ossia il fondo contrattuale di investimento, la società di investimento a capitale variabile (SICAV) e la società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SACol). Al L-QIF si applicano sostanzialmente tutte le disposizioni della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (LICol), ad esclusione di quelle riguardanti l'autorizzazione, l'approvazione e la vigilanza da parte dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). Quale correttivo essenziale all'assenza di vigilanza da parte della FINMA sono poste esigenze specifiche all'amministrazione di un L-QIF, che deve infatti essere assunta da determinati istituti assoggettati alla vigilanza della FINMA e di conseguenza ai suoi provvedimenti sanzionatori in caso di gravi violazioni dei propri obblighi relativi all'amministrazione.

Il progetto di modifica della LICol contiene anche una modifica accessoria della LIFD e della LAID, segnatamente gli artt. 49 cpv. 2 primo periodo LIFD e 20 cpv. 1 secondo periodo LAID. In entrambe le disposizioni viene integrato l'art. 118a LICol relativo al fondo riservato a investitori qualificati (L-QIF). In questo modo si chiarisce che un L-QIF con possesso fondiario diretto è trattato fiscalmente alla stregua di un fondo immobiliare con possesso fondiario diretto. La modifica è riflessa a livello cantonale nel *nuovo art. 59 cpv. 2 primo periodo LT*, il quale entrerà in vigore contestualmente all'entrata in vigore delle modifiche della LICol nel corso del 2023.

b) Ripercussioni finanziarie

Secondo le valutazioni del Consiglio federale, la presente modifica di legge non dovrebbe comportare alcuna ripercussione finanziaria per gli enti pubblici.

c) Entrata in vigore

La misura entra in vigore contestualmente all'entrata in vigore degli adeguamenti della LICol.

⁴ Ossia operatori del mercato tecnicamente qualificati, che si avvalgono di una consulenza professionale o non necessitano di una particolare protezione in considerazione della loro situazione patrimoniale. Questi investitori possono investire già oggi in fondi esteri non sottoposti a vigilanza.

IV. Adeguamento della LT alla LAID in relazione alla modifica della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) del 18 dicembre 2020 relativa all'utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità

a) Situazione attuale e scelte legislative

L'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) utilizza un numero d'assicurato sin dal 1948, ossia sin dal momento della sua istituzione. A tutt'oggi, questo numero di identificazione personale serve a facilitare il trattamento di informazioni relative ai contributi e al calcolo delle corrispondenti prestazioni delle assicurazioni sociali.

Nel 2008 è stato introdotto un nuovo numero d'assicurato a 13 cifre non significante (NAVS) e, nel contempo, adottato un nuovo disciplinamento sull'ammissibilità della sua utilizzazione sistematica. Da allora l'utilizzazione sistematica del NAVS al di fuori dell'AVS è stata ammessa soltanto a determinate condizioni. Da un lato, questa possibilità era riconosciuta ai servizi e alle istituzioni incaricati dell'attuazione di disposizioni di diritto cantonale con particolare riferimento alle assicurazioni sociali. Dall'altro, il NAVS poteva essere utilizzato sistematicamente se esisteva una base legale speciale federale o cantonale che autorizzava un simile impiego. Il vigente disciplinamento pone condizioni considerate difficili da adempiere.

La modifica della LAVS permetterà in futuro a tutte le autorità federali, cantonali e comunali di utilizzare sistematicamente il NAVS in modo generalizzato per adempiere i compiti assegnati loro dalla legge. Il progetto contribuisce ad attuare la strategia di e-Government Svizzera e migliora l'efficienza dei costi delle amministrazioni.

Con la modifica della LAVS, la necessità di una base legale specifica viene sostituita infatti da una base legale che conferisce un'autorizzazione legale generale alle autorità federali, cantonali e comunali e a determinate istituzioni, per l'utilizzazione sistematica del NAVS.

La vecchia base legale cantonale inserita all'art. 185a cpv. 2 LT risulta quindi superflua e può essere abrogata.

Occorre comunque ricordare che le autorità autorizzate a utilizzare sistematicamente il NAVS hanno l'obbligo di adottare varie misure tecniche e organizzative nell'ambito della sicurezza dei dati. Gli accessi alle varie banche dati devono essere protetti in modo ottimale per ridurre al minimo il rischio di un'utilizzazione abusiva⁵.

b) Ripercussioni finanziarie

L'adeguamento normativo non comporta ripercussioni finanziarie.

c) Entrata in vigore

La misura entra in vigore dal 1° gennaio 2023.

⁵ Le prescrizioni di sicurezza per l'accesso alle banche dati che contengono il NAVS concernono l'autenticazione, la trasmissione dei dati, la loro cifratura, i programmi antivirus e i sistemi firewall nonché la registrazione e l'analisi dei processi importanti all'interno dei sistemi informatici.

B. ALTRI ADEGUAMENTI CANTONALI DELLA LT

I. Abrogazione dell'istituto delle attestazioni vincolanti (artt. 252 cpv. 4 e 5 LT)

a) *Situazione attuale e scelte legislative*

In data 1° gennaio 2012 è intervenuta la modifica della disciplina inerente alle ipoteche legali di diritto cantonale tramite l'adozione del nuovo art. 836 CC. Il cambiamento sostanziale introdotto dal nuovo testo della disposizione concerne l'opponibilità ai terzi in buona fede delle ipoteche legali del fisco per importi superiori a 1'000 franchi unicamente qualora iscritte a Registro fondiario (RF) entro 4 mesi dall'esigibilità del credito ed entro 2 anni dalla nascita del credito. Prima della modifica della norma, ovvero sino al 31 dicembre 2011, tutte le ipoteche legali del fisco, a prescindere dal loro importo, potevano infatti essere opponibili ai terzi anche senza iscrizione a Registro fondiario.

Contestualmente alla modifica dell'art. 836 CC, il legislatore ha introdotto il nuovo art. 44 cpv. 3 Titolo finale CC secondo cui tutte le ipoteche legali non iscritte ma costituite prima del 31 dicembre 2011, rimangono opponibili ai terzi di buona fede fino al 31 dicembre 2021. ***Oltre tale termine viene a cadere il regime transitorio previsto per le ipoteche legali dirette di diritto pubblico nate antecedentemente al 1° gennaio 2012.***

Se quindi fino al 31 dicembre 2021 dal profilo civilistico venivano a coesistere due regimi paralleli, ossia quello antecedente e quello successivo alla modifica degli artt. 836 CC e 44 Titolo finale CC, a far tempo dal 1° gennaio 2022, tutte le ipoteche legali sottostanno alla medesima disciplina di cui all'art. 836 CC, indipendentemente dalla loro data di costituzione.

È inoltre opportuno rammentare che l'istituto delle attestazioni vincolanti rilasciate dall'Ufficio esazione e condoni è, di fatto in questi anni, sempre stato utilizzato dai terzi proprietari del pegno (acquirenti) o dai loro rappresentanti (notai) per verificare se sussistevano delle ipoteche legali antecedenti al 1° gennaio 2012 che risultavano opponibili in ogni momento al terzo di buona fede anche in assenza di un'iscrizione a RF. Sino al termine del periodo transitorio (31 dicembre 2021) il rilascio delle attestazioni vincolanti per le ipoteche legali costituite prima del 1° gennaio 2012 ricopriva un considerevole interesse perché fino a tale data il terzo acquirente proprietario del pegno poteva essere chiamato a pagare ipoteche legali relative ad imposte non corrisposte dai precedenti proprietari dei fondi e non iscritte a RF (cfr. Messaggio n. 6547 del 12 dicembre 2011, pag. 13). In base alla norma attualmente in vigore, il versamento integrale del deposito di garanzia ha infatti effetto liberatorio verso il terzo proprietario del pegno (ma non per il debitore d'imposta) per tutte le ipoteche legali non iscritte a RF e costituite solo a decorrere dall'inizio del 2012.

A far tempo dal 1° gennaio 2022 e conformemente al testo dell'art. 44 cpv. 3 Titolo finale CC, l'importanza dell'istituto dell'attestazione vincolante si è ridotta e può conseguentemente essere abrogato. Non essendo più opponibili infatti la maggioranza delle ipoteche legali non iscritte a RF, fatte alcune eccezioni (come ad esempio le ipoteche legali del fisco per importi inferiori o uguali a 1'000 franchi), viene altresì a ridursi l'interesse di fatto a richiedere le informazioni sotto forma di attestazione vincolante.

Contestualmente all'abolizione dell'istituto dell'attestazione vincolante si giustifica, a ulteriore tutela del terzo acquirente e per una questione di economia procedurale, l'estensione dell'effetto liberatorio del pagamento integrale del deposito a tutte le ipoteche legali ancora esistenti non iscritte a RF, a prescindere dalla loro data di costituzione (siano esse sorte antecedentemente il 1° gennaio 2012 o a partire da tale data), comprese quelle che non richiedono ex lege l'iscrizione nel Registro fondiario (v. esempio delle ipoteche legali del fisco per importi inferiori o uguali a 1'000 franchi). La modifica è riflessa nel nuovo art. 253a cpv. 4 LT.

In caso di mancato pagamento o pagamento parziale del deposito da parte dell'alienante (debitore di imposta), l'autorità fiscale sarà tenuta, come è già il caso oggi, a prendere tutte le misure necessarie per l'ottenimento del pagamento e, eventualmente, per iscrivere a Registro fondiario nei tempi previsti l'ipoteca legale derivante dall'operazione di trasferimento immobiliare, al fine di assicurare l'opponibilità delle sue pretese anche verso terzi proprietari del pegno (art. 836 CC). A questo proposito, rammentiamo l'esistenza dell'istituto del calcolo provvisorio di cui all'art. 252a LT, il quale permette di mantenere l'opponibilità delle ipoteche legali verso il terzo acquirente, iscrivendo le stesse a RF nel rispetto dei termini di cui all'art. 836 CC.

Essendo venuta a cadere in data 31 dicembre 2021 la riserva del regime transitorio decennale di cui ai precedenti paragrafi, decade anche l'obbligo di informazione in merito a tale regime, imposto attualmente al notaio dall'art. 254 cpv. 2 LT.

b) Ripercussioni finanziarie

Attualmente il rilascio di attestazioni vincolanti da parte dell'Ufficio esazione e condoni è soggetto ad una tassa causale di 150 franchi per ogni attestazione richiesta. L'abolizione dell'istituto dell'attestazione vincolante comporta pertanto la rinuncia definitiva a questo incasso, il cui importo nel 2021 ammontava a circa 200'000 franchi. Se da un lato vi è questo mancato ricavo, dall'altro va segnalato che il mancato rilascio di attestazioni vincolanti ridurrà notevolmente l'onere amministrativo in seno all'Ufficio esazione e condoni, nonché presso i notai, permettendo così di risparmiare risorse e tempo a beneficio di altri compiti pubblici importanti.

c) Entrata in vigore

La misura entra in vigore dal 1° gennaio 2023.

II. Modifica dell'art. 277 cpv. 4 LT in relazione all'assoggettamento comunale per l'imposta annua intera dell'art. 37c LT

a) Situazione attuale e scelte legislative

L'attuale art. 277 cpv. 4 LT disciplina l'assoggettamento alle imposte comunali nell'ambito delle imposte annue intere. Attualmente l'articolo indica che per le imposte annue intere degli artt. 36 (vincite da giochi in denaro), 37c (imposizione dei redditi equivalenti agli investimenti in società innovative) e 38 (prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza) determinanti sono il domicilio o la dimora fiscali al momento del conseguimento del provento, rispettivamente al momento dell'investimento nella società di capitali o cooperativa innovativa.

In merito all'imposta annua intera relativa ai redditi equivalenti agli investimenti in società innovative, si è osservato tuttavia nella pratica che l'art. 277 cpv. 4, così come redatto, produce una contraddizione con quanto statuito all'art. 37c: affinché si possano tassare separatamente i redditi equivalenti per importo agli investimenti in società di capitali o cooperative innovative è necessario che i redditi imponibili possano essere accertati e questo è possibile solo se il periodo fiscale, rispettivamente l'assoggettamento, è terminato (artt. 50 e 35 cpv. 4 LT).

L'art. 37c cpv. 2 indica che lo sgravio della tassazione separata dei redditi equivalenti per importo agli investimenti in società di capitali o cooperative innovative è concesso solo a persone fisiche assoggettate illimitatamente nel Cantone. Tali persone fisiche hanno dunque già un'appartenenza personale ad un Comune alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento sulla base del quale vengono calcolati i redditi imponibili. Ritenuto come l'imposizione separata può essere calcolata solo applicando l'imposta annua intera alla parte di reddito imponibile (accertato alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento) che equivale all'investimento, l'assoggettamento all'imposta comunale per le imposte annue intere dell'art. 37c dovrebbe seguire lo stesso principio di assoggettamento all'imposta comunale del resto dei redditi. Si ritiene pertanto necessario correggere l'attuale art. 277 cpv. 4, togliendo il riferimento della competenza comunale per il prelievo dell'imposta annua intera in riferimento al Comune di domicilio o dimora fiscali al momento dell'investimento nella società di capitali. In questo modo, l'imposta annua intera relativa alla tassazione separata dei redditi equivalenti per importo agli investimenti in società di capitali o cooperative innovative tornerebbe ad essere prelevata nel Comune in cui la persona ha il proprio domicilio o la dimora fiscali alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento così come previsto dalla norma generale dell'art. 277 cpv. 1 LT con cui vengono calcolati tutti i redditi imponibili.

b) Riperussioni finanziarie

L'adeguamento normativo non comporta riperussioni finanziarie per i Comuni.

c) Entrata in vigore

La misura entra in vigore dal 1° gennaio 2023.

III. Introduzione della facoltà per l'autorità fiscale di chiedere la menzione del differimento degli utili immobiliari (TUI) a Registro fondiario (nuovo art. 125 cpv. 2 LT)

a) Situazione attuale e scelte legislative

L'art. 125 LT disciplina i casi di differimento dell'imposta sugli utili immobiliari. L'utile sorto in queste casistiche non viene imposto al momento della sua realizzazione, ma la sua imposizione viene differita in un momento successivo, quando si realizza un nuovo trasferimento imponibile che non beneficia a sua volta di differimento.

Nel caso di alienazione di immobili il cui precedente trasferimento è stato oggetto di tassazione differita ai sensi dell'art. 125 f) e g)^[1], il calcolo dell'utile tiene conto anche dell'utile conseguito con il trasferimento dell'immobile oggetto di tassazione differita (art. 128 cpv. 5 LT). Per mantenere la tracciabilità di uno o più trasferimenti pregressi, l'autorità fiscale dispone già attualmente di procedure di controllo manuali. In presenza però di casi complessi e/o di numerosi passaggi di mano collegati a uno o più differimenti, vi è il rischio accresciuto che l'onere latente d'imposta, nel frattempo trasferito dall'immobile sostituito all'immobile sostitutivo^[2], non venga più imposto al momento della successiva alienazione imponibile per mancanza di processi di tracciabilità integralmente automatizzati.

Per ovviare all'attuale assenza di una automazione integrale del processo di tracciabilità, del resto piuttosto complessa, si propone pertanto in questa sede di inserire nella LT una nuova base legale affinché l'autorità fiscale abbia la possibilità (ma non l'obbligo) di chiedere la menzione a Registro fondiario (RF) dei differimenti per le casistiche di cui all'art. 125 lett. f) e g). Tramite la menzione, l'autorità fiscale beneficerà di un ulteriore strumento di controllo per evitare in casi specifici il rischio che utili di per sé imponibili, ma oggetto di differimento, col passare del tempo e di vari passaggi di mano, possano andare persi.

L'art. 962 cpv.1 del Codice civile svizzero (CC) indica che l'ente pubblico o un altro titolare di un compito pubblico deve far menzionare nel registro fondiario la restrizione di diritto pubblico di cui ha gravato un determinato fondo con decisione che limita durevolmente l'uso del fondo o la facoltà di disporne o che impone durevolmente al proprietario un obbligo inerente al fondo. Il cpv. 3 del medesimo articolo indica che i Cantoni possono prevedere delle restrizioni della proprietà e menzionarle a Registro fondiario. L'art. 53 cpv. 2 lett. a) dell'Ordinanza sul registro fondiario (ORF) indica che le restrizioni della proprietà di diritto pubblico e gli altri obblighi di diritto pubblico a carico di un fondo o di un diritto legato a un fondo, sono menzionati su notificazione delle autorità competenti per la loro costituzione secondo il diritto cantonale.

Il nuovo art. 125 cpv. 2 LT, conformemente ai principi espressi dalla normativa federale, vuole essere la base legale del diritto cantonale ticinese affinché, per i menzionati casi di differimento ai sensi delle lett. f) e g) del cpv. 1 del medesimo articolo, l'autorità fiscale possa chiedere la menzione del differimento dell'imposizione a Registro fondiario **sul nuovo fondo**, con indicazione che il proprietario di questo fondo sarà responsabile del pagamento delle imposte all'occasione del primo trasferimento imponibile. È comunque importante ricordare che, anche per gli utili immobiliari differiti per i quali l'autorità fiscale non dovesse richiedere l'iscrizione della menzione a RF, permane l'obbligo per il proprietario del fondo di pagamento delle imposte. In questo senso la **menzione ha unicamente effetto informativo** in riferimento all'obbligo di pagare le imposte sui differimenti passati, indipendentemente se tali differimenti hanno avuto luogo prima o dopo l'entrata in vigore della predetta norma.

^[1] Trattasi di sostituzione aziendale di beni (lett. f) e alienazione di un'abitazione primaria con reinvestimento dell'utile immobiliare realizzato (lett. g).

^[2] A differenza delle casistiche di cui alle lett. a), b) c) ed e) dove l'onere latente d'imposta viene trasferito da un soggetto all'altro.

Per ottenere la menzione a registro fondiario del differimento dell'imposizione, l'autorità fiscale dovrà **presentare un'istanza di menzione** con allegato quale documento giustificativo la relativa decisione di differimento dell'imposizione degli utili immobiliari ex art. 125 cpv. 1 lett. f) o g) LT, già cresciuta in giudicato.

In caso di "differimenti a catena", rispettivamente al momento del primo trasferimento imponibile, l'autorità fiscale procederà poi "motu proprio" alla cancellazione della menzione.

b) Ripercussioni finanziarie

Sono ravvisabili dei potenziali effetti positivi sul gettito fiscale tramite questa modifica legislativa, i quali tuttavia non sono al momento quantificabili.

c) Entrata in vigore

La misura entra in vigore dal 1° gennaio 2023.

IV. Introduzione della facoltà per l'Autorità fiscale di riscossione e di restituzione delle eccedenze di imposta e delle imposte non dovute in parti uguali in caso di divorzio, separazione legale o di fatto tra coniugi o partner registrati (nuovo cpv. 2^{bis} art. 241 e nuovo art. 247a LT) e conseguente estensione dell'obbligo di fornire un conto bancario o postale (art. 247 cpv. 4 LT)

a) Situazione attuale e scelte legislative

Le modalità di ripartizione degli importi da riscuotere in rate (acconti) oppure da restituire (eccedenze o imposte non dovute) nel caso in cui i contribuenti coniugi o partner registrati procedano ad un divorzio, separazione legale o di fatto nel corso di un determinato periodo fiscale può essere fonte in casi particolari di discussioni tra autorità fiscale e contribuenti contendenti. La Divisione delle contribuzioni applica attualmente le seguenti prassi in tema di riscossione delle imposte e di restituzione delle eccedenze di imposta e delle imposte non dovute:

Riscossione:

- nel caso in cui i coniugi o partner registrati abbiano richiesto il riparto di imposta, e di conseguenza la decadenza della responsabilità solidale ai sensi dell'art. 12 LT, oppure l'autorità fiscale sia venuta a conoscenza in altro modo dell'avvenuto divorzio, separazione legale o di fatto dei contribuenti, l'Ufficio esazione procede attualmente per prassi a calcolare le rate di acconti da versare in proporzione ai redditi dei coniugi o partner registrati, salvo istruzioni contrarie e congiunte da parte loro;
- nel caso in cui l'autorità fiscale non sia tempestivamente informata dell'avvenuto divorzio, separazione legale o di fatto, va da sé che può succedere che degli acconti escano secondo le "vecchie" regole esistenti in regime matrimoniale o di partner registrati, creando spesso delle situazioni non soddisfacenti per i contribuenti; a maggior ragione nel caso in cui questi ultimi non trovino nemmeno successivamente un accordo comune sulle modalità di computo degli acconti che sono già stati versati dopo la decadenza della responsabilità solidale. In questi casi l'Ufficio esazione procede per prassi, e a seconda dei casi, a ripartire gli acconti già versati in proporzione ai redditi dei due coniugi o partner registrati oppure a conteggiarli in parti uguali (50% ciascuno)

ove non vi siano sufficienti elementi per procedere a una ripartizione proporzionale ai redditi.

Restituzione:

- le medesime modalità si applicano “mutatis mutandis” nel caso di restituzione delle eccedenze di imposta oppure di imposte non dovute, l'Ufficio esazione e condoni procede quindi di regola a calcolare le quote delle eccedenze da restituire in proporzione ai redditi dei due coniugi/partner registrati salvo in alcuni casi in cui procede ad una suddivisione in parti uguali; i coniugi possono inoltre proporre congiuntamente una ripartizione dell'importo da restituire diversa rispetto a quanto definito dall'Ufficio competente.

Ritenuto come la nostra Camera di diritto tributario ha già avuto modo di constatare che l'attuale legislazione tributaria cantonale presenti una cosiddetta “lacuna propria” in ambito di modalità di computo o di restituzione delle imposte per il periodo durante il quale è intervenuto il divorzio, la separazione legale o di fatto ed eventualmente anche per periodi precedenti; considerando altresì che la questione delle modalità di ripartizione degli acconti ancora dovuti o pagati dopo la decadenza della responsabilità solidale oppure delle eccedenze sia spesso fonte di attriti tra contribuenti e di discussioni con l'autorità fiscale e i due coniugi o partner registrati contendenti; si propone in questa sede di ancorare nella legge ***una disposizione legale – che permette la ripartizione in parti uguali – legittimando e rafforzando così l'operato dello Stato in caso di mancate istruzioni congiunte, istruzioni tardive o discordanti da parte dei coniugi o partner registrati oppure in caso di mancanza di altri elementi oggettivi che permettano all'Ufficio esazione e condoni di ripartire agevolmente acconti o eccedenze considerando equamente la capacità contributiva dei diretti interessati (ad esempio tramite restituzione in proporzione ai redditi).*** L'autorità fiscale avrà quindi in futuro la facoltà di:

- computare in parti uguali le rate di acconto, riferite al periodo del divorzio o separazione, nonché quelle riferite al periodo in cui vigeva ancora il cumulo dei redditi e della sostanza ma che sono state versate dopo la decadenza della responsabilità solidale, salvo istruzioni contrarie congiunte e nei limiti della legge;
- restituire in parti uguali le eccedenze o le imposte non dovute, inclusi gli interessi remunerativi fissati dal Consiglio di Stato, che si riferiscono agli anni fiscali in cui vigeva il cumulo dei redditi e della sostanza, salvo istruzioni contrarie congiunte e nei limiti della legge.

Riteniamo opportuno precisare, ai fini di una corretta interpretazione della nuova disposizione concernente gli acconti, che per quanto attiene alle rate di acconto riferite a periodi fiscali in cui vigeva il cumulo dei redditi e della sostanza e che sono state versate prima della decadenza della responsabilità solidale, tali rate vengono inglobate nel calcolo delle imposte già pagate dai coniugi o partner registrati in sede di unione domestica. Solo l'eventuale saldo di imposta ancora scoperto, al netto delle predette rate di acconto, sarà oggetto di principio di una ripartizione in proporzione ai redditi dei due coniugi o partner registrati, salvo istruzioni contrarie congiunte o salvo i casi in cui l'autorità fiscale deciderà

di procedere ad una suddivisione in parti uguali (generalmente per una questione di economia procedurale).

Considerando la prassi ormai consolidata da molti anni, nonché le situazioni spesso sensibili e complesse che ruotano attorno al tema dei legami familiari, sarebbe importante, a nostro avviso, che il testo di legge mantenga un tenore “potestativo”, affinché l’Autorità fiscale benefici di un certo margine di discrezione e possa effettivamente procedere alle sue valutazioni interne prima di procedere.

A livello di sistematica fiscale, riteniamo necessario inserire la predetta facoltà sia all’art. 241 LT (nuovo cpv. 2^{bis}) che regola espressamente le modalità di riscossione provvisoria (acconti), sia in un nuovo art. 247a LT inserito nel capitolo V intitolato “Restituzione dell’imposta”. È importante precisare che questo nuovo articolo non riguarda solo la particolare modalità di restituzione delle imposte non dovute pagate per errore dal contribuente (di cui è specificato l’iter all’art. 247 LT) ma riguarda anche le ordinarie restituzioni di eccedenze di imposta che comportano una restituzione ai sensi dell’art. 241 cpv. 4 LT.

Per maggiore chiarezza viene inoltre precisato anche all’art. 247 cpv. 4, che le modalità di restituzione delle imposte non dovute, ma già riscosse, seguono la medesima procedura di restituzione delle eccedenze di imposta di cui all’art. 241 cpv. 4^{bis}.

b) Ripercussioni finanziarie

L’adeguamento normativo non comporta ripercussioni finanziarie.

c) Entrata in vigore

La misura entra in vigore dal 1° gennaio 2023.

V. Modifica dell’art. 45 cpv. 2 LT relativo al metodo di calcolo per la valutazione dei titoli non quotati

a) Situazione attuale e scelte legislative

La Legge tributaria prevede che l’imposta sulla sostanza ha per oggetto la sostanza netta totale (art. 40 cpv. 1 LT) e che sono imponibili tutti gli attivi mobiliari e immobiliari (art. 41 cpv. 1 LT). Tale sostanza è valutata al valore venale, riservate le disposizioni specifiche degli artt. 42-46 LT. In merito alle azioni, partecipazioni a società cooperative ed altri diritti di partecipazione non regolarmente oggetto di transazione, la legge indica attualmente che questi debbano essere valutati tenendo conto del loro valore di reddito e del loro valore intrinseco (art. 45 cpv. 2 LT).

L’attuale formulazione dell’art. 45 cpv. 2 LT riprende testualmente l’art. 55 cpv. 2 della vecchia Legge tributaria del 28 settembre 1976. Nell’esame del relativo messaggio dell’11 settembre 1974, la Commissione speciale in materia tributaria aveva ritenuto opportuno precisare che i titoli non regolarmente oggetto di transazione andavano valutati tenendo conto del loro valore di reddito e del loro valore intrinseco seguendo i criteri stabiliti

dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (Rapporto di maggioranza del 30 agosto 1976 della Commissione speciale in materia tributaria sul Messaggio 11 settembre 1974 concernente il progetto di nuova Legge tributaria, p. 1601).

Il valore venale dei titoli non quotati viene oggi determinato facendo riferimento ai criteri di calcolo contenuti nella Circolare n. 28 del 28 agosto 2008 edita dalla Conferenza svizzera delle imposte (CSI), che raggruppa le amministrazioni fiscali cantonali e l'Amministrazione federale delle contribuzioni. Questa Circolare, ampiamente riconosciuta da dottrina e giurisprudenza quale metodo adeguato ed affidabile per la valutazione del valore venale dei titoli non quotati in borsa, prende in considerazione sia il valore di reddito sia il valore di sostanza dei titoli, ma indica anche che è possibile derogare a tale calcolo in caso di nuova costituzione⁶ rispettivamente nel periodo di avviamento della società (start up). Non appena la start up inizia a realizzare utili rappresentativi, la valutazione deve tuttavia considerare sia il valore di reddito che quello di sostanza. La Circolare menziona poi altri casi in cui è possibile derogare al cosiddetto metodo pratico e basarsi solo sul valore di sostanza, per es. nel caso di una società holding pura, di una società di gestione patrimoniale o di finanziamento, di una società immobiliare ecc.

A differenza della Circolare n. 28 della CSI ove sono previste eccezioni alla regola, l'attuale normativa ticinese è molto rigida sul metodo di valutazione delle società non quotate, nella misura in cui prevede espressamente che si debba prendere in considerazione sia il valore di reddito sia il valore intrinseco, inteso quale valore di sostanza o patrimoniale. Come riconosciuto anche dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello, in una recente sentenza del 23 giugno 2022⁷, secondo l'attuale testo dell'art. 45 cpv. 2 LT, in ogni valutazione societaria devono essere calcolati (e ponderati) sia il valore di reddito sia il valore di sostanza.

Ritenuto che la Circolare n. 28 della CSI è un metodo riconosciuto e utilizzato in tutti i Cantoni per la valutazione del valore venale dei titoli non quotati in borsa, si ritiene necessario correggere l'art. 45 cpv. 2 LT e prevedere un testo di legge più flessibile, che faccia unicamente riferimento al valore intrinseco dei titoli, da intendere quale valore venale determinato secondo le istruzioni di calcolo della Circolare (cfr. Circolare n. 28 CSI, punto A., n. 2). L'abbandono del riferimento al valore di reddito non significa naturalmente che non si possa più prendere in considerazione in maniera appropriata il valore di reddito al momento della stima del valore venale della sostanza mobiliare di un contribuente.

Si propone pertanto in questa sede di modificare il testo dell'art. 45 cpv. 2 LT e di prevedere unicamente che le azioni, partecipazioni a società cooperative ed altri diritti di partecipazione non regolarmente oggetto di transazione, sono valutati tenendo conto del loro valore intrinseco. In questo modo le disposizioni della Circolare n. 28 sulla valutazione dei titoli non quotati diverranno direttamente applicabili quale strumento per il calcolo del valore venale dei titoli in oggetto. Va da sé che se il titolo in oggetto dovesse essere una start up o una holding pura, le regole della Circolare n. 28 (nella versione attuale, senza ponderazione del valore di reddito) sarebbero direttamente applicabili.

⁶ «Pour l'année de fondation et la période de lancement, les sociétés commerciales, industrielles et de services sont généralement estimées d'après leur valeur substantielle.» Nota 32 Circolare 28 CSI.

⁷ Nr. 80.2021.262 e 80.2021.263

b) Ripercussioni finanziarie

L'emendamento proposto non comporta alcuna conseguenza in termini di gettito in quanto non fa altro che consolidare – nella legge – un metodo già applicato nella prassi. Esso eviterebbe per contro che società in fase di avviamento o holding pure, ora valutate per prassi con il metodo della Circolare 28, possano chiedere di essere valutate in considerazione anche del valore di reddito e quindi con un valore inferiore.

c) Entrata in vigore

La misura entra in vigore dal 1° gennaio 2023.

C. COMMENTO ALLE SINGOLE DISPOSIZIONI**Art. 19 cpv. 8**

Il nuovo capoverso indica che solo la parte di eccedenza positiva, ossia la parte di apporti che eccedono le riserve rimborsate nell'ambito del margine di variazione del capitale, può essere considerata come riserva da apporti di capitale ai sensi del cpv. 3.

Art. 23 lett. n

La nuova lettera precisa che i proventi ricevuti in virtù della nuova legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani sono esenti da imposta.

Art. 27 cpv. 1

L'articolo viene riformulato per meglio corrispondere alle esigenze del nuovo diritto contabile entrato in vigore nel 2013. L'articolo precisa infatti che gli ammortamenti degli attivi, giustificati dall'uso commerciale, sono ammessi in caso di tenuta di una contabilità semplificata secondo l'art. 957 cpv. 2 CO se figurano in speciali tabelle di ammortamento.

Art. 45 cpv. 2

L'art. 45 cpv. 2 viene modificato affinché l'autorità fiscale possa fare riferimento anche alla Circolare 28 della Conferenza fiscale svizzera delle imposte per il calcolo del valore venale dei titoli non quotati.

Art. 59 cpv. 2

Nell'attuale cpv. 2 viene integrata la modifica relativa alla Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale del 17 dicembre 2021 in cui viene statuito che il fondo riservato a investitori qualificati (L-QIF) con possesso fondiario diretto è anch'esso assimilato alle altre persone giuridiche. La data di entrata in vigore delle modifiche della Legge federale non è stata ancora determinata in maniera definitiva (si prevede il 1. aprile 2023), per cui il presente articolo entrerà in vigore contestualmente alla data di entrata in vigore delle disposizioni federali.

Art. 71 cpv. 1

Anche questo articolo viene riformulato per meglio corrispondere alle esigenze del nuovo diritto contabile entrato in vigore nel 2013, in particolare in merito alla tenuta della contabilità semplificata secondo l'art. 957 cpv. 2 CO.

Art. 101 cpv. 1^{bis}

Il nuovo cpv. 1^{bis} indica che se la chiusura dei conti è redatta in una moneta estera, l'utile netto imponibile deve essere convertito in franchi al corso medio delle divise (vendita) del periodo fiscale (o dell'assoggettamento).

Art. 102 cpv. 1^{bis}

Come per l'utile imponibile, anche il capitale proprio imponibile, se la chiusura dei conti è redatta in una moneta estera, deve essere convertito in franchi. Determinante in questo caso è però il corso delle divise (vendita) alla fine del periodo fiscale (o dell'assoggettamento).

Art. 125 cpv. 2

Il nuovo cpv. 2 sancisce la possibilità per l'autorità fiscale di chiedere l'iscrizione nel Registro fondiario di una menzione in occasione del differimento dell'imposizione dell'utile immobiliare per le casistiche di cui alle lett. f) e g) del primo capoverso. La menzione indica l'obbligo, per il proprietario del fondo, di pagare le imposte sugli utili immobiliari, la cui imposizione era stata nel frattempo differita, al momento del primo trasferimento che risulta imponibile.

Art. 185a cpv. 2

Ritenuto come la nuova LAVS permetterà in futuro a tutte le autorità federali, cantonali e comunali di utilizzare sistematicamente il numero AVS (NAVS) in modo generalizzato per adempiere i compiti assegnati loro dalla legge, la vecchia base legale cantonale inserita all'art. 185a cpv. 2 LT risulta superflua e può essere abrogata.

Art. 199 cpv. 2 lett. a

Valgono le stesse osservazioni come per gli artt. 27 cpv. 1 e 71 cpv. 1 LT.

Art. 241 cpv. 2^{bis}

Il nuovo capoverso precisa che in caso di divorzio, separazione legale o di fatto di coniugi o partner registrati, l'autorità fiscale – a fronte di mancate istruzioni, istruzioni tardive o discordanti oppure in mancanza di sufficienti elementi per poter procedere ad un computo che consideri adeguatamente la capacità contributiva dei contribuenti – ha la facoltà di computare in parti uguali le rate di acconto, riferite al periodo del divorzio o separazione, nonché quelle riferite al periodo in cui vigeva ancora il cumulo dei redditi e della sostanza ma che sono state versate dopo la decadenza della responsabilità solidale.

Art. 247 cpv. 4

A complemento di quanto introdotto con il Messaggio n. 8051 del 1° settembre 2021 in cui si inseriva l'art. 241 cpv. 4^{bis} relativo all'obbligo per il contribuente di fornire, su richiesta dell'autorità, un conto bancario o postale ove quest'ultima potesse restituire le eccedenze d'imposta, si precisa in questa sede che tale obbligo incombe anche per la restituzione delle imposte non dovute ma già riscosse.

Art. 247a

Il nuovo articolo precisa che, in caso di divorzio, separazione legale o di fatto di coniugi o partner registrati, l'autorità fiscale - a fronte di mancate istruzioni, istruzioni tardive o discordanti da parte dei coniugi o partner registrati oppure in mancanza di sufficienti elementi per poter procedere ad un computo che consideri adeguatamente la capacità contributiva dei contribuenti - ha la facoltà di restituire in parti uguali ad ogni coniuge o partner registrato le eccedenze di imposta (art. 241) e le imposte non dovute (art. 247) riferite agli anni fiscali in cui vigeva il cumulo dei redditi e della sostanza. La modalità di restituzione è valida anche per gli interessi remunerativi.

Art. 252 cpv. 4 e 5

Il periodo transitorio relativo all'opponibilità verso i terzi in buona fede delle ipoteche legali dirette di diritto pubblico non iscritte ma costituite prima del 31 dicembre 2011 è venuto a cadere, conformemente al testo dell'art. 44 cpv. 3 Titolo finale CC, a far tempo dal 1° gennaio 2022. L'istituto dell'attestazione vincolante, sancita ai cpv. 4 e 5, ha pertanto perso di importanza e si considera che possa essere abrogata.

Art. 253a cpv. 4

Il cpv. 4 viene modificato affinché il pagamento integrale del deposito abbia effetto liberatorio (per il proprietario del fondo ma non per il debitore d'imposta) per tutte le ipoteche legali ancora esistenti, non iscritte a RF, a prescindere dalla loro data di costituzione (siano esse sorte antecedentemente il 1° gennaio 2012 o a partire da tale data).

Art. 254 cpv. 2 e cpv. 2^{bis}

Il cpv. 2 viene abrogato in quanto il periodo transitorio sancito dell'art. 44 cpv. 3 Titolo finale CC è terminato.

Il cpv. 2^{bis} viene modificato per riflettere quanto sancito dal nuovo art. 253a cpv. 4 LT, ossia che il deposito ha effetto liberatorio per tutte le ipoteche legali esistenti (e non solo su quelle sorte antecedentemente il 1° gennaio 2012 come finora).

Art. 277 cpv. 4

Il cpv. 4 viene riformulato. La tassazione separata relativa agli investimenti in società di capitali o cooperativa innovative verrà effettuata nel Comune di domicilio o di dimora fiscali alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.

D. CONCLUSIONI

Con queste considerazioni, si chiede al Gran Consiglio di approvare l'allegato disegno di modifica di legge.

L'allegato decreto legislativo è approvato secondo il principio della maggioranza semplice dei votanti in Gran Consiglio.

Vogliate gradire, signora Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Messaggio n. 8183 del 24 agosto 2022

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Claudio Zali

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri

Disegno di

**Legge
tributaria
(LT)**
modifica del

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8183 del 24 agosto 2022,

decreta:

I

La legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT) è modificata come segue:

Art. 19 cpv. 8

⁸Il capoverso 3 si applica agli apporti e all'aggio forniti durante la validità di un margine di variazione del capitale secondo gli articoli 653s e seguenti del Codice delle obbligazioni per quanto eccedano le riserve rimborsate nell'ambito del suddetto margine di variazione del capitale.

Art. 23 lett. n

n) i proventi ricevuti in virtù della legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani del 19 giugno 2020 (LPTD).

Art. 27 cpv. 1

¹Gli ammortamenti degli attivi, giustificati dall'uso commerciale, sono ammessi nella misura in cui sono allibrati o, in caso di tenuta di una contabilità semplificata secondo l'articolo 957 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni, figurano in speciali tabelle di ammortamento.

Art. 45 cpv. 2

²Le azioni, partecipazioni a società cooperative ed altri diritti di partecipazione non regolarmente oggetto di transazione, sono valutati tenendo conto del loro valore intrinseco.

Art. 59 cpv. 2

²Gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto ai sensi dell'articolo 58 o 118a LICol sono assimilati alle altre persone giuridiche. Le società di investimento a capitale fisso ai sensi dell'articolo 110 LICol sono tassate come le società di capitali.

Art. 71 cpv. 1

¹Gli ammortamenti degli attivi, giustificati dall'uso commerciale, sono ammessi nella misura in cui sono allibrati o, in caso di tenuta di una contabilità semplificata secondo l'articolo 957 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni, figurano in speciali tabelle di ammortamento.

Art. 101 cpv. 1^{bis}

^{1bis}Se la chiusura dei conti è redatta in una moneta estera, l'utile netto imponibile va convertito in franchi. È determinante il corso medio delle divise (vendita) durante il periodo fiscale.

Art. 102 cpv. 1^{bis}

^{1bis}Se la chiusura dei conti è redatta in una moneta estera, il capitale proprio imponibile va convertito in franchi. È determinante il corso delle divise (vendita) alla fine del periodo fiscale.

Art. 125 cpv. 2

²L'autorità fiscale può chiedere l'iscrizione nel registro fondiario di una menzione indicante l'obbligo per il proprietario del fondo di pagare le imposte sui differimenti pregressi al momento del primo trasferimento imponibile.

Art. 185a cpv. 2

²*abrogato*

Art. 199 cpv. 2 lett. a

a) i conti annuali firmati (conto economico, bilancio e allegato) per il periodo fiscale in questione; in caso di tenuta di una contabilità semplificata secondo l'articolo 957 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni, le distinte relative alle entrate e alle uscite, alla situazione patrimoniale e ai prelevamenti e apporti privati del periodo fiscale;

Art. 241 cpv. 2^{bis}

^{2bis}L'autorità fiscale ha la facoltà di computare in parti uguali le rate di imposta che si riferiscono all'anno del divorzio, separazione legale o di fatto di coniugi o partner registrati, nonché quelle che si riferiscono agli anni fiscali in cui vigeva il cumulo dei redditi e della sostanza versate dopo la decadenza della responsabilità solidale, salvo istruzioni contrarie congiunte e nei limiti della legge.

Restituzione dell'imposta non dovuta**Art. 247 cpv. 4**

⁴Imposte non dovute, ma già riscosse, sono restituite secondo le modalità di rimborso di cui all'art. 241 cpv. 4^{bis}.

Restituzione in caso di divorzio, separazione legale o di fatto**Art. 247a**

In caso di divorzio, separazione legale o di fatto di coniugi o partner registrati, l'autorità fiscale ha la facoltà di restituire in parti uguali ad ogni coniuge o partner registrato, salvo istruzioni contrarie congiunte e nei limiti della legge, le eccedenze di imposta (art. 241) e le imposte non dovute (art. 247), inclusi gli interessi remunerativi fissati dal Consiglio di Stato, che si riferiscono agli anni fiscali in cui vigeva il cumulo dei redditi e della sostanza.

Art. 252 cpv. 4 e 5

⁴*abrogato*

⁵*abrogato*

Art. 253a cpv. 4

⁴Il pagamento integrale del deposito o la prestazione di una garanzia sono liberatori per il terzo proprietario del pegno, ma non per il debitore d'imposta, per tutte le ipoteche legali non iscritte a registro fondiario, comprese quelle che non richiedono l'iscrizione nel registro fondiario.

Art. 254 cpv. 2 e cpv. 2^{bis}

²*abrogato*

^{2bis}Il notaio rogante informa le parti sull'obbligo dell'alienante di versargli il deposito o di consegnare allo Stato una garanzia bancaria irrevocabile di cui all'articolo 253a capoverso 1, a garanzia delle ipoteche legali, nonché sugli effetti in caso d'inosservanza.

Art. 277 cpv. 4

⁴Per le imposte annue intere degli articoli 36 e 38 sono determinanti il domicilio o la dimora fiscali al momento del conseguimento del provento. L'imposta annua intera dell'articolo 308a capoverso 2 è dovuta nel Comune di situazione degli immobili. L'imposta annua intera dell'art. 37c è dovuta nel Comune di domicilio o dimora fiscali alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.

II

¹La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

²Essa entra in vigore il 1° gennaio 2023 fatta eccezione per l'articolo 23 lettera n) che entra in vigore con effetto retroattivo al 1° luglio 2021 e per l'articolo 59 capoverso 2 che entra in vigore contestualmente all'entrata in vigore della modifica del 17 dicembre 2021 della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale del 23 giugno 2006 (LICOI).